



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

**Il Giudice Unico**

**dott.ssa Anna Castellino**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 25348/2010 R.G.C.

avente per oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale

**promossa da:**

**CHIROLI ADELE**, elettivamente domiciliata in Torino, via Magenta n. 46, presso lo studio dell'avv. Alberto Muratore che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo Capuano del Foro di Milano per procura a margine dell'atto di citazione;

**Attrice**

**contro**

**FONDIARIA SAI SPA, PAPPISI MASSIMO E MEREU SILVIA**

**Convenuti contumaci**

**e nei confronti di**

**ALLIANZ SPA**, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 68, presso lo studio dell'avv. Sergio Passoni che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa costitutiva;

**Terza intervenuta volontariamente**

**CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 16.10.2012**



**Per parte attrice:**

Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,

dichiarare e accertare l'inammissibilità dell'intervento volontario di Allianz spa e per l'effetto estrometterla dal processo e disporre l'espunzione di tutti gli atti dal fascicolo d'ufficio e condannare Allianz spa a pagare all'attrice le spese di lite che il suo intervento abbia reso necessarie e al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi del novellato art. 96 u.c. cpc.

In via principale e nel merito

. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto Massimo Pappisi conducente della vettura Y10, tg. AE499AK nella determinazione dell'incidente stradale dell'8.8.2009 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2054 e 2043 cc

. conseguentemente condannare Massimo Pappisi conducente della vettura Y10, tg. AE499AK, Silvia Mereu, quale proprietaria, e Fondiaria sai spa, quale compagnia assicurativa, in via solidale, al pagamento dei danni materiali e patrimoniali subiti quantificati in via indicativa in euro 46680,00 oltre ulteriori spese per il deposito del veicolo e per imposte di proprietà versate e spese successive per rottamazione del veicolo, oltre spese di consulenza e assistenza di parte, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo

In via istruttoria...omissis...

Con il favore delle spese

**Per Allianz spa**

Voglia il Giudice del Tribunale Ill.mo,

Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

Previa ogni più opportuna declaratoria;

Riservata ogni ragione, diritto ed azione della società concludente in questa come in ogni altra opportuna competente sede nei confronti del signor Massimo Pappisi;

Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 4 aprile 2011 con i testi ivi indicati;

Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi;



In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e/o dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate da parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma secondo, C.d.A., e respingersi comunque le domande tutte formulate da parte attrice, assolvendo l'Allianz S.p.A. ovvero la Fondiaria Sai S.p.A. da ogni avversaria domanda;

In via principale: respingersi le domande tutte formulate da parte attrice, assolvendo l'Allianz S.p.A. ovvero la compagnia assicuratrice Fondiaria Sai S.p.A. da ogni avversaria domanda;

In ogni caso: con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio, compreso il rimborso delle spese generali *ex art. 15* tariffa forense ed IVA e CPA sui compensi.

### **FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Adele Chirolì evocava in giudizio Massimo Pappisi e Silvia Mereu, quali responsabili civili nella loro qualità, rispettivamente, di conducente e proprietaria del veicolo Y10 targato AR499AK, nonché Fondiaria sai spa, quale compagnia assicurativa del responsabile civile, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito esponendo che:

. in data 8.8.2009, intorno alle 12.30, il figlio Francesco Guerci, alla guida della vettura Audi RS4 di sua proprietà, targata DH444VE, veniva violentemente urtato dall'automobile Y10 di proprietà di Silvia Mereu e condotta da Massimo Pappisi, il quale, all'uscita dall'area di servizio Shell sulla SP 225 in località Donega, si immetteva improvvisamente sulla statale senza concedere la precedenza al veicolo attoreo;

. il convenuto riconosceva la propria esclusiva responsabilità sottoscrivendo il modulo CAI, confermando di essere uscito dall'area privata senza guardare a sinistra (doc. 2);

. a seguito del violento impatto, la vettura Audi riportava danni quantificati in euro 48.632,40 (come da preventivo sub doc. 3) risultando la riparazione antieconomica per essere il valore ante sinistro pari ad euro 45000,00 (doc. 4).

Alla stregua di tali premesse, l'attrice domandava nei confronti dei responsabili civili e della compagnia assicurativa di questi ultimi il risarcimento del danno quantificato in:

. euro 45000,00 (valore della vettura al momento del sinistro: doc. 4);

. euro 1440,00 (spese di soccorso e di preventivo danni: docc. 5 e 6)



. euro 240,00 (spese di trasporto: doc. 7)

oltre spese di deposito, di proprietà e di rottamazione successive da quantificare in corso di causa.

Alla prima udienza, nella contumacia dei convenuti ritualmente evocati in giudizio, interveniva volontariamente Allianz spa, quale *'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato'* - nella specie il veicolo Audi di proprietà attorea - ai sensi dell'art. 149 Cda invocando altresì l'intervenuta stipulazione della convenzione c.d. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto), a cui sia Allianz sia Fondiaria Sai avevano aderito, in base alla quale le compagnie si impegnano a rinviare i richiedenti, in caso di risarcimento di sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, alla compagnia che risulti incaricata della procedura di risarcimento diretto (art. 1 comma 4 del doc. 2).

La terza intervenuta eccepiva pregiudizialmente l'improponibilità della domanda ex art. 148 Cda invocando la mancanza, nella denuncia di sinistro inviata il 2.12.2009 (doc. 4), degli estremi di tempo e di luogo in cui il veicolo sinistrato sarebbe stato disponibile per l'ispezione, e di copia del modulo CAI; nel merito, contestava la dinamica del sinistro sulla scorta delle risultanze della perizia di parte prodotta e in ogni caso la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva ed incongrua (dovendo comunque decurtarsi il valore del relitto).

A fronte della contestazione attorea circa l'ammissibilità dell'intervento di Allianz, ritenuta priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c nel giudizio promosso dall'attrice nei confronti del responsabile civile, il GI, in accoglimento dell'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c., riteneva opportuno rimettere la causa a sentenza in ordine all'eccepita inammissibilità non ammettendo le prove di parte convenuta e disponendo ctu estimativa del danno.

All'esito del deposito della relazione la causa veniva quindi rimessa a decisione.

\* \* \*

Nella presente causa l'attore ha pacificamente agito nei soli confronti del responsabile civile e del suo assicuratore come consentito secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.180 del 2009, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del Codice Assicurazioni - che consente l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, in funzione della più rapida ed efficace tutela del suo credito risarcitorio - in quanto: "l'azione



diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”, e, pertanto, il danneggiato “può” - ma non “deve” - esperire quell'azione”; stante detta facoltatività ed alternatività dei rimedi concessi dall'ordinamento, l'attrice, dopo aver esperito la via del risarcimento diretto in sede stragiudiziale, l'ha in seguito abbandonata per esperire, nell'esercizio di una sua legittima facoltà, l'azione “ordinaria” contro l'assicuratore del veicolo indicato come responsabile (Fondiarria Sai).

Mentre l'art. 149 C.d.A. prevede l'intervento dell'assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, al contrario nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato che fra l'altro, nella specie, viene effettuato, in contrasto con l'esigenza di semplificazione sottesa all'art. 149 CdA, non in ausilio dell'assicurato, bensì per ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla compagnia assicurativa rimasti contumaci.

Oltre a non trovare fondamento normativo nel CdA, l'intervento spiegato dall'assicuratore del danneggiato nel giudizio promosso da quest'ultimo nei confronti del responsabile civile pare carente (in adesione ad un pur non del tutto pacifico orientamento giurisprudenziale) dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi).

Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori (convenzione CARD, invocata da Allianz), come già chiarito nell'ordinanza resa dal Gi in corso di causa, che si ritiene di confermare, “trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia”; diversamente opinando, l'azione ex art. 149 CdA che la Corte Costituzionale ha chiarito essere facoltativa ed aggiuntiva nell'interesse dell'assicurato diventerebbe - per effetto di un accordo cui l'assicurato è estraneo che impone all'assicuratore del responsabile di ‘rinviare’ il danneggiato al suo assicuratore - obbligatoria in contrasto con l'insegnamento della Corte.



Inoltre, come già esposto dal GI con l'ordinanza in corso di causa, "l'accordo CARD è sorto in forza di una norma regolamentare (il reg. 254/2006) diretta a disciplinare la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 150 C.d.A.; esso non può quindi trovare legittimazione normativa quando, come nel caso di specie, si sia al di fuori di tale ambito". In altre parole, dunque, la normativa regolamentare nel contesto della quale si inserisce l'accordo invocato dall'intervenuto ha ad oggetto la '*disciplina del risarcimento diretto*' (così nel titolo) e i conseguenti rimborsi operati tra le compagnie sul presupposto dell'attivazione di tale procedura da parte del danneggiato (come si evince anche dall'art.1 dell'accordo 'Card'); in difetto – come nella specie – di tale presupposto non è ammissibile l'intervento operato da Allianz nella sua veste, come si legge chiaramente a pag. 2 della comparsa, di '*assicuratore del danneggiato in forza del disposto dell'art. 149 CdA*' (e come tale 'gestionaria' del civilmente responsabile in base agli accordi interni) che al contrario parte attrice non ha inteso far valere, nell'esercizio della facoltà attribuitale secondo la già menzionata lettura costituzionalmente orientata di tale norma.

Per tale ragione, nemmeno possono trovare applicazione gli artt. 1273 e 1268 cc in quanto nella specie gli accordi interni tra le compagnie, cui il creditore è estraneo, non hanno ad oggetto l'assunzione del debito altrui, con subentro nella medesima posizione del debitore originario (non essendo espressamente pattuita tale assunzione dell'obbligazione), ma un 'rinvio' del danneggiato al suo assicuratore in contrasto con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 CdA.

Ne consegue pertanto, per le esposte ragioni, l'inammissibilità dell'intervento (e non la richiesta estromissione riservata dal legislatore ad ipotesi tipiche e diverse dalla presente né l'espunzione degli atti dal fascicolo non prevista dal codice di rito).

\* \* \*

Venendo ora al merito, innanzitutto, quanto alla dinamica del sinistro, basti richiamare l'art. 143 comma 2 D.Lvo 209/2005 a norma del quale "*Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso*".



A fronte della sottoscrizione del modulo, rispetto alla quale i soggetto correttamente evocati in giudizio – rimasti contumaci – non hanno offerto prova contraria, deve concludersi che la responsabilità del sinistro grava esclusivamente sui convenuti in quanto l'attore nulla poteva fare per evitare l'impatto stante l'uscita repentina ed imprevedibile del veicolo Y10 il cui conducente si immetteva sulla strada 'senza guardare'.

In ordine all'accertamento del danno, le riparazioni necessarie sono state quantificate dal ctu in euro 37927,57 da maggiorare del 20% calcolato forfetariamente per i guasti alla parte meccanica stimati senza procedere a smontare i singoli pezzi, per un totale complessivo di euro 45500,00 tale da rendere antieconomiche le riparazioni a fronte di un valore della vettura di euro 46500,00. Quanto al valore del relitto, esso è stato determinato nella somma di euro 4000,00, tenuto conto della rottura del basamento del motore.

Pertanto il danno va liquidato, tenendo conto del valore della vettura ante sinistro decurtato del valore del relitto, in euro 42500,00.

Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, l'importo totale dovuto deve essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) dalla data dell'evento (8.8.2009) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla presente sentenza.

A tale importo va aggiunto il rimborso delle seguenti voci di spesa documentate:

- a) euro 1440,00 (spese di soccorso e di preventivo danni: docc. 5 e 6)
- b) euro 240,00 (spese di trasporto: doc. 7)
- c) euro 3900,00 per spese di deposito
- d) euro 2993,82 per rimborso delle imposte di proprietà
- e) euro 36,68 per rottamazione



Le voci sub c) d) e) sono dovute in quanto richieste sin dall'atto introduttivo (nella somma determinanda in corso di causa) e documentate all'udienza di precisazione delle conclusioni (sub 13) mediante la produzione di documenti di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini perentori ex art. 183 c.p.c. (eccetto per la voce di euro 1096,37 per tasse proprietarie risalenti al 15.5.2009, per tale ragione non conteggiata).

Quanto alle spese di ctp, le stesse sono ripetibili nella minor somma di euro 2000 (congrua rispetto a quanto liquidato al ctu) risultando per l'eccedenza superflue.

La somma ulteriormente dovuta liquidata (anche in via equitativa) all'attualità è dunque pari ad euro 10.610,50.

Il totale dovuto liquidato alla data della presente sentenza dovrà poi essere maggiorato – in quanto debito di valuta - degli ulteriori interessi legali sino al saldo.

\* \* \*

Le spese di lite secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, devono interamente porsi a carico dei convenuti soccombenti nel merito in solido fra loro nella misura liquidata nel dispositivo in base al DM 140/2012, vigente al momento della liquidazione, tenuto conto del valore della causa, delle fasi processuali e delle attività in esse svolte, nonché dei soli esposti documentati (spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione nelle difese conclusive).

Quanto, invece, alla posizione del terzo intervenuto, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sull'ammissibilità di tale intervento (ritenuto altresì ammissibile nella fase iniziale del presente giudizio dal GI), paiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione nel rapporto con parte attrice. Per le stesse ragioni non può all'evidenza accogliersi la consequenziale domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

1. dichiara inammissibile l'intervento del terzo Allianz spa;
2. dichiara compensate le spese di lite tra Adele Chiroli e Allianz spa;



3. accerta e dichiara che il sinistro verificatosi l'8.8.2009 è ascrivibile ad esclusiva responsabilità del convenuto Massimo Pappisi quale conducente della vettura Y10 tg. AE499AK di proprietà di Silvia Mereu e assicurata presso Fondiaria sai spa;

4. dichiara tenuti e condanna i convenuti Silvia Mereu, Massimo Pappisi e Fondiaria Sai spa in solido al risarcimento del danno in favore di Adele Chirolì liquidato:

- nella somma di euro 42.500,00 da rivalutare in base agli indici ISTAT a decorrere dall'8.8.2009 sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dall'8.8.2009 sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;

. nell'ulteriore somma di euro 10.610.50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

5. dichiara tenuti e condanna i convenuti Silvia Mereu, Massimo Pappisi e Fondiaria Sai spa in solido fra loro a rimborsare a Adele Chirolì le spese di lite che liquida in euro 7500,00 per compensi ed euro 415,00 per esposti, oltre cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;

6. pone definitivamente a carico dei convenuti Silvia Mereu, Massimo Pappisi e Fondiaria Sai spa le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Torino in data 22.1.2013

Il giudice

(dott.ssa Anna Castellino)

